

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i>	3	CASINI CARLO; CRESCO ed altri: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1804-2026-B)	8
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i>	8, 9
Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705)	3	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	9
VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 8	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	8, 9
BONFIGLIO ANGELO	6	ONORATO PIERLUIGI	8, 9
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4, 6, 7	PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	8, 9
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	4	ROMANO DOMENICO	9
MACIS FRANCESCO	3, 6, 8	RUSSO FRANCO	9
ONORATO PIERLUIGI	7, 8		
RIZZO ALDO	6, 7		
ROMANO DOMENICO, <i>Relatore</i>	4, 6, 7		

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1985

	PAG.		PAG.
Votazione segreta:		lare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358)	10
VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i>	9	VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i>	10, 11
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	10
Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia caute-		MACIS FRANCESCO	10, 11
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i>	10
		ONORATO PIERLUIGI	11
		RUSSO FRANCO	10

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Bosco Manfredi, Bubbico, Dell'Andro, Mora, Pasqualin, Russo Raffaele e Scarlato sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bodrato, Orsenigo, Viti, Bianchi di Lavagna, Viscardi, Vecchiarelli, Savio e Rosini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale ».

Ricordo che il rappresentante del Governo ha presentato alcuni emendamenti sostitutivi dell'articolato, sui quali la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 3 aprile 1985, di esprimere parere favorevole a condizione che si chiarisca che l'espressione « visione », di cui al primo comma dell'articolo 2, aggiuntivo all'articolo 1 nel nuovo testo del Governo, sia intesa nel senso che l'interessato può ottenere copia materiale delle iscrizioni, anche se non necessariamente a fini certificativi, conseguentemente soppi-

mendosi il secondo comma del predetto articolo aggiuntivo.

FRANCESCO MACIS. Desidero intervenire brevemente sull'ordine dei lavori per esporre un'osservazione sulla quale gradirei sentire l'opinione del relatore e del rappresentante del Governo.

Ovviamente, non si può non essere favorevoli al provvedimento in esame, che tende a introdurre nel Casellario centrale un sistema di meccanizzazione e di informatizzazione. Vi è, però, un problema di tecnica legislativa che va posto in luce e considerato con molta attenzione.

In sostanza, il disegno di legge in discussione si sovrappone al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, che disciplina in maniera organica tutte le attività puramente manuali per il funzionamento del Casellario centrale. Ora, all'ultimo comma del suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, il Governo propone la seguente dizione: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge ».

A me pare che una normativa come quella che stiamo esaminando — che prevede non solo l'introduzione di un sistema di informatizzazione, ma addirittura una modifica sostanziale della struttura del Casellario centrale — potesse essere più correttamente dettata o attraverso un intervento diretto sulle norme regolamentari previste dal regio decreto n. 778 del 1931 (che, a mio avviso, avrebbe rappresentato la soluzione migliore), o attraverso disposizioni di carattere generale che contenes-

sero anche i principi in base ai quali regolamentare il nuovo sistema di informatizzazione del Casellario centrale.

Infatti, si tratta di una legge abbastanza carente, che reca solo l'indicazione del principio di informatizzazione e della nuova dislocazione. Invece, qui si dovrebbero dettare delle norme, sia pure di carattere generale, concernenti innanzitutto i diritti dei cittadini (il problema è estremamente serio), dei privati, delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria. E si tratterebbe anche di stabilire delle forme di coordinamento, circa l'informazione, tra i diversi uffici giudiziari, cosa estremamente utile ai fini della lotta contro la criminalità. Ora, mi pare che tutto ciò non sia previsto nel testo del disegno di legge, che invece si limita a delle previsioni di carattere generale.

Non so se a questo punto il Governo — che già ha fatto uno sforzo per adeguarsi alle osservazioni della I Commissione affari costituzionali — possa presentare delle proposte di carattere generale, affinché la delega per l'emanazione del regolamento si colleghi a specifiche indicazioni; se invece si vorrà insistere sul testo sostitutivo dell'articolo 1, già presentato, credo che la nostra parte politica continuerà a nutrire dubbi e perplessità che, a parte la nostra adesione di principio, non potranno non influire sul voto.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Preannuncio che, insieme al collega Macis, presenterò un emendamento — da inserire, probabilmente, dopo gli emendamenti sostitutivi del Governo — tendente a stabilire che, su richiesta dei competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia, ed in particolare di quelli della direzione generale degli affari penali, aventi finalità di ricerca e di monitoraggio sul processo penale, il sistema informativo automatizzato del Casellario centrale fornisca dati raccolti relativi all'andamento della criminalità, alla gestione ed ai risultati dei processi penali. Con lo stesso emendamento si dà all'ufficio del Casellario centrale il compito di provvedere — su richiesta degli uffici già detti — all'ela-

borazione dei dati raccolti o allo stesso ufficio forniti dagli uffici richiedenti di cui sopra, secondo le modalità ed i tempi da questi ultimi indicati.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Prendo atto delle perplessità e delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Macis, ma desidero osservare che l'oggetto del disegno di legge è ben definito: si tratta, cioè, di una sistemazione più sul piano organizzativo che su quello normativo.

Attualmente, la soluzione di molti problemi è demandata al regolamento di esecuzione; se noi optiamo per questa alternativa, contenuta nel disegno di legge, possiamo giungere rapidamente ad una conclusione, ma se dobbiamo stabilire in questa sede tutta la disciplina dell'utilizzazione del Casellario giudiziario, così come viene riformato e riorganizzato, modificando sostanzialmente la portata del decreto cui si fa riferimento, forse non assolveremo tempestivamente il compito che abbiamo di fronte.

La questione non è di principio, ma di opportunità: dobbiamo, cioè, decidere se demandare al Governo di definire la normativa con un regolamento, oppure se stabilirla qui, con norme di legge; a me sembra che la prima ipotesi sia la più praticabile e che l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro, costituisca la soluzione da condividere.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Macis, devo dichiarare che insisto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1; si tratta infatti di materia specifica sulla quale il Governo, con il concerto dei ministeri indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, deve provvedere. Inserire in questo disegno di legge una normativa di esecuzione, per un servizio che, già antiquato, viene oggi modernizzato, sarebbe stata una fatica veramente improba, e che avrebbe inoltre comportato studi e problemi tali da ritardare notevol-

mente il varo di una legge che, invece, è molto urgente e ci viene sollecitata anche dalla situazione di emergenza in cui versa il paese.

Per quanto riguarda il preannunciato emendamento degli onorevoli Macis e Granati Caruso, devo dire — anche se ne discuteremo più propriamente al momento di esaminarlo — che esso mi pare superfluo, in quanto il casellario centrale dipende proprio dalla direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia, e quindi è già suo compito istituzionale fornire a quegli uffici i dati richiesti.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 27 febbraio 1985 è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per il funzionamento dei casellari giudiziari il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche.

Il sistema informativo si articola in un centro di elaborazione dati istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

La gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

Il sistema informativo assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonché al rilascio dei certificati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il sistema informativo del « Casellario giudiziale », basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche e articolato in un centro di elaborazione istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali, dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, tra loro interconnesse, assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonché al rilascio dei certificati.

L'accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque punto terminale indipendentemente dal luogo di nascita della persona il cui certificato sia richiesto.

Gli archivi magnetici contenenti i dati sostituiscono quelli cartacei di cui al regio decreto 18 giugno 1981, n. 778, ed i certificati rilasciati dagli elaboratori sostituiscono quelli indicati dagli articoli da 23. a 35 del Regolamento suddetto.

La gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

All'emendamento governativo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, l'onorevole Nicotra ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche con sistemi meccanizzati periferici dislocati in ogni ufficio della procura ».

FRANCESCO MACIS. Desidero far osservare che nell'articolo 603 del codice di procedura penale è prevista l'istituzione dell'ufficio del Casellario giudiziario presso ciascuna procura della Repubblica con il compito di raccogliere l'insieme degli estratti dei provvedimenti concernenti le persone note nel circondario.

Mi pare che la modifica prevista dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame sia tale da incidere sulla responsabilità del magistrato e sul sistema di raccolta del Casellario giudiziario, attualmente disciplinato da norme regolamentari.

Si rende quindi necessaria l'opportunità di coordinare le disposizioni contenute nel testo presentato dal Governo con quelle previste dall'articolo 603 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti di una surroga. Nell'emendamento governativo si dice che: « Il sistema informativo del Casellario giudiziale, basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche e articolato in un centro di elaborazione istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali, dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, tra loro interconnesse, assolve i compiti del casellario centrale e dei casellari locali ». Questo vuol dire che i casellari locali non ci sono più ?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, restano.

PRESIDENTE. Quali sono i loro compiti ?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rilasciano i certificati.

PRESIDENTE. Inoltre, in base all'emendamento, il sistema informativo del casellario giudiziale provvede alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonché al rilascio dei certificati. Non mi sembra sbagliata l'osservazione del collega Macis.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. L'osservazione mi pare fondata, perché si ridisciplina la materia di cui all'articolo 603 del codice di procedura penale.

ANGELO BONFIGLIO. L'obiezione del collega Macis mi sembra suggestiva, ma le due normative sono perfettamente compatibili. Ciò per ragioni di carattere storico (allora, nel 1931, non si aveva il benché minimo sospetto dell'avvento dell'informatica) e anche strettamente organizzative, perché presso le procure restano i casellari. La normativa, contenendo norme per il funzionamento dei casellari giudiziari, riconosce espressamente il mantenimento di questa struttura solo che, dal punto di vista del funzionamento, vi è una struttura centralizzata che, presso le varie procure, si avvale di segmenti funzionali. Ma l'utente, nella necessità di chiedere un certificato, andrà al casellario del tribunale periferico e non al Casellario centrale. Si tratta soltanto di una normativa tecnica che tiene conto dello sviluppo dell'informatica. Non vi è una posizione di stravolgimento delle regole racchiuse nel codice di procedura penale, per cui, ripeto, le due normative sono perfettamente compatibili. Ad ogni modo, possiamo essere d'accordo sull'emendamento.

ALDO RIZZO. Il testo proposto dal Governo desta qualche perplessità, perché abbiamo l'istituzione di un Casellario centrale, ma non sappiamo da chi sia gestito e da chi venga esercitata la vigilanza. In base all'articolo 603 del codice di procedura penale relativo ai casellari giudiziari, la vigilanza spetta al procuratore della Repubblica che garantisce anche la correttezza dei dati inseriti nel casellario. Nell'emendamento si fa riferimento ad un Casellario centrale, ma non si precisa chi gestisce e chi vigila sul corretto funzionamento del Casellario.

Trovo anch'io infelice la disposizione contenuta nel primo comma dell'emendamento, là dove si dice che il sistema informativo del casellario giudiziale, basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche e articolato in un centro di elabora-

zione istituito presso il casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali, assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali, perché non si capisce qual è la funzione dei casellari locali e se restano, tenendo presente che, in base al terzo comma, gli archivi magnetici contenenti i dati sostituiscono quelli cartacei. Allora, la funzione dei casellari locali dovrebbe essere soltanto quella di trasmettere dati ai centri interregionali e al Casellario centrale? Questo non è chiaro.

PIERLUIGI ONORATO. Non è neanche chiaro perché il Casellario centrale provvede alla raccolta dei dati.

ALDO RIZZO. Infatti, come vi provvede? Su indicazioni che vengono dalla base?

La dizione del primo comma fa sorgere dubbi circa la funzione dei casellari locali. Infatti, quando si precisa che il sistema informativo del Casellario giudiziale assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali, questo vuol dire che i casellari locali rimangono ma vengono gestiti dal Casellario centrale e dalle sue diramazioni interregionali oppure che vengono addirittura soppressi oppure che le singole autorità debbono inviare, tramite le segreterie, i dati direttamente al Casellario centrale e alle sue diramazioni interregionali?

Signor rappresentante del Governo, poiché la materia è molto delicata e sono in gioco interessi assai significativi, mi pare che una chiarificazione sia estremamente opportuna. Infatti, può anche accadere che certi dati, che dovrebbero essere trasmessi, non lo siano. Trovo strano che nel primo comma si accenti tutta l'attenzione sul sistema informativo, che certamente merita il massimo apprezzamento, ma non si chiariscano le responsabilità e i compiti dei singoli organismi. Questo dovrebbe essere chiaramente messo in evidenza.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Può essere rinviato al regolamento.

ALDO RIZZO. Data la rilevanza della materia che tocca direttamente interessi dei cittadini, credo che una specificazione dovrebbe essere contenuta nel testo di legge.

Concludo il mio intervento chiedendo se la scelta contenuta nel terzo comma, per cui gli archivi magnetici contenenti i dati sostituiscono quelli cartacei, sia stata sufficientemente ponderata dal Governo e dal ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Voglio far presente una altra questione: il penultimo comma dell'emendamento del Governo stabilisce che la gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale, innovando rispetto alla responsabilità del procuratore della Repubblica per i singoli casellari, per cui si era già innovato con la legge del 1956, in base alla quale la responsabilità spetta al segretario della procura che però la esercita sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica. Vi è, quindi, un problema di coordinamento.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Alla luce delle argomentazioni portate da tutti i colleghi che hanno dato un contributo chiarificatore circa l'oggetto del provvedimento e l'obiettivo che si vuole raggiungere con la sua approvazione, ritengo che si manifesti l'opportunità, se non la necessità, di procedere ad un rinvio della discussione del provvedimento dando mandato al relatore di consultare informalmente le parti politiche affinché si chiarisca l'oggetto e l'obiettivo della normativa in termini intelligibili. Emanando una legge che può destare confusione sul piano dell'attuazione, certamente non confermiamo dignità alla legge stessa. Quello che mi preoccupa non è tanto un fatto di natura formale, bensì sostanziale perché, se il provvedimento non è intelleggibile e chiaro, possiamo avere difficoltà in sede di attuazione, la qual cosa è da evitare.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sulla proposta del relatore.

FRANCESCO MACIS. Anch'io sono d'accordo.

PIERLUIGI ONORATO. Mi pronuncio in senso favorevole, raccomandando al Governo, che è l'interlocutore principale, di fare intervenire alla riunione anche gli esperti dell'informatizzazione e del casellario.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Casini Carlo; Cresco ed altri: Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1804-2026-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Casini Carlo; Cresco, Testa, Zavettieri, Diglio e Fian-drotti: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 », già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera, nella seduta del 23 gennaio 1985, e modificata dalla II Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 febbraio 1985.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che sia prevista l'abrogazione della legge n. 861 del 1982.

Poiché il relatore onorevole Testa non è presente, lo sostituirò nelle funzioni di relatore.

Desidero ricordare che la proposta di legge in discussione, per quanto semplice nel contenuto, ha finora seguito un *iter*

alquanto travagliato, e che, infine, la Commissione bilancio ci ha fatto pervenire il suo parere favorevole a condizione che sia praticamente ripristinato l'articolo 3 del testo approvato dalla Camera in prima lettura.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista intende ottemperare alla condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, presentando un emendamento abrogativo della legge 11 novembre 1982, n. 861. Se, infatti, non si provvedesse ad abrogare tale legge, si sarebbe costretti, tra sei mesi o tra un anno, a presentare un progetto di legge di sanatoria, che il gruppo comunista giudicherebbe comunque inaccettabile politicamente.

Il Governo, dunque, abbia la compiacenza di rispettare la normativa sul pubblico impiego accettando la condizione posta dalla Commissione bilancio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla condizione posta dalla V Commissione, che appare razionale in quanto consente anche al Ministero di grazia e giustizia di porsi sulla scia della normativa che prevede la possibilità di utilizzare gli idonei di altri concorsi per coprire le vacanze di organico del personale della carriera ausiliaria.

PIERLUIGI ONORATO. Desidero preannunciare che la sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento che sarà presentato, in sede di esame degli articoli, per reintrodurre la norma dell'articolo 3 del testo approvato, in prima lettura, da questa Commissione, in coerenza con la posizione che il gruppo cui appartengo ha assunto fin dall'inizio dell'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario alla condizione posta dalla Commissione bilancio. Ritiene preferibile che il provvedimento sia approvato nel testo pervenuto dal Senato, anche per tenere conto della notevolissima carenza in organico di autisti del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modifica apportata dalla II Commissione permanente del Senato alla proposta di legge in discussione.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

La II Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla ed Onorato hanno presentato il seguente emendamento, che recepisce la condizione posta dalla V Commissione:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PIERLUIGI ONORATO. Noi eravamo favorevoli a questa legge-tampone, ma eravamo contrari alla legge n. 861 del 1982, che introduceva un meccanismo insostenibile. In questo senso, dichiaro che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore di questo emendamento.

DOMENICO ROMANO. Anche il gruppo socialista condivide questa opinione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pedrazzi Cipolla.

(È approvato).

PIERLUIGI ONORATO. Preannuncio che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore della proposta di legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Anche il gruppo democristiano voterà a favore.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista darà voto favorevole alla proposta di legge esaminata.

FRANCO RUSSO. Preannuncio la mia astensione sulla votazione del provvedimento di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Casini Carlo; Cresco ed altri: « Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 » (*Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1804-2026-B):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonfiglio, Bodrato, Orsenigo, Viti, Ciocci, Bianchi di Lavagna, Felisetti, Fracchia, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Mannuzzu, Viscardi, Nicotra, Onorato, Vecchiarelli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Romano, Savio, Rosini, Trabacchi, Violante.

Si è astenuto:

Russo Franco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere ».

In sostituzione del relatore, onorevole Nicotra, ricordo alla Commissione che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva chiesto una pausa di riflessione, per consentire al Governo stesso di far conoscere la propria definitiva opinione sul disegno di legge; considerate le perplessità emerse in sede di discussione sulle linee generali.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo che la Commissione accordi al Governo ancora un breve rinvio.

FRANCESCO MACIS. Vorrei che si fissasse con esattezza la data entro cui il Governo dovrà fare le sue proposte. Quella al nostro esame è infatti una materia estremamente delicata, su cui abbiamo già fatto molte considerazioni. Anche noi riteniamo che siano necessari degli interventi sull'ar-

gomento in questione, ma non nel senso prefigurato dal Governo. E non vorremmo che, di fronte a delle scarcerazioni senza adeguate misure, si dicesse che il Governo non ha provveduto, che il disegno di legge in materia giace al Parlamento, il quale non se ne preoccupa. Proprio alla luce di queste preoccupazioni, era stata fissata, come termine per una risposta da parte del Governo, la prima seduta successiva alla pausa per le ferie pasquali.

Poiché questo termine è stato abbondantemente superato, vorremmo che risultasse la specifica responsabilità del Governo nel non trattare la materia, e pensiamo che ad esso si possa concedere al massimo ancora una settimana di proroga, affinché esprima la propria opinione sul disegno di legge, che non può certo rimanere all'ordine del giorno della nostra Commissione all'infinito.

FRANCO RUSSO. Sono d'accordo sul fatto di concedere una proroga molto breve al Governo — cioè fino alla prossima settimana — per esprimere il suo parere sul disegno di legge, che concerne una materia molto delicata.

Ricordando, però, che, nel corso della discussione sulle linee generali, erano state espresse perplessità e obiezioni molto gravi da parte di tutti i gruppi, ed anche del relatore, vorrei chiedere ai colleghi di revocare la loro adesione alla sede legislativa per questo provvedimento di legge — chiedendone la rimessione in Assemblea ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento — qualora il Governo non recepisca le obiezioni da noi fatte: è una proposta che avanzo ufficialmente a nome del gruppo di democrazia proletaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Non posso che condividere e riconfermare le perplessità che il testo governativo ha fatto sorgere in tutti i colleghi, ritenendo che si deve porre termine al sistema della legislazione d'emergenza. Non credo che il testo proceda sul versante di una giustizia che vogliamo rendere sempre più civile: anzi, aumentano le perplessità, dal momento che registriamo, per co-

sì dire, uno « strapotere » di alcuni magistrati, proprio nell'applicazione delle norme.

Il testo, così come è consegnato, potrebbe - in ipotesi e per paradosso - consentire ad un magistrato di non provvedere mai sul processo riguardante un carcerato, facendo così scattare la scarcerazione per decorrenza dei termini, rimettendo la persona in carcere, facendo decorrere i termini *ex novo*, ed insomma giocando per un ventennio sulla sorte di un individuo, senza consentirgli quel regolare processo cui avrebbe diritto.

Le perplessità espresse sono quindi fondate, ed invito il Governo a riformulare il testo tenendo conto delle osservazioni fatte dal collega Macis, nel senso, cioè, che si richiede una « piccola » disciplina, ma non certo intaccando i diritti costituzionali del cittadino, che non può subire certe infamie. Infatti, chi è messo in libertà provvisoria è soggetto a delle condizioni, ma un individuo scarcerato è un uomo libero: peggio per il giudice che non ha espletato nel tempo dovuto tutti gli atti necessari a consentire il processo.

FRANCESCO MACIS. Riferendomi alla richiesta formulata dal collega Russo, voglio ricordare che noi avevamo già dichiarato, nel corso della discussione sulle linee generali, che ci sembrava più corretto che questo disegno di legge venisse rimesso all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, qualora il Governo insistesse nella posizione preannunciata, e tenendo conto dell'incidenza di questo provvedimento su quello concernente i nuovi termini per la carcerazione preventiva, esaminato dall'Assemblea.

Ma poiché il Governo ha dichiarato di voler rivedere il testo, attendiamo per una eventuale decisione che esso ci faccia conoscere la sua opinione definitiva.

PIERLUIGI ONORATO. Anche il gruppo della sinistra indipendente è d'accordo nel concedere al Governo una ulteriore pausa di riflessione, tenendo conto della delicatezza della materia; ma poiché tale pausa vi è stata, ed anche abbastanza lunga, noi siamo favorevoli a concedere una proroga molto breve. Vorremmo poi che il Governo ci presentasse delle proposte articolate in emendamenti concreti, e non ci facesse dei discorsi generici che ci riporterebbero indietro nella discussione.

PRESIDENTE. Se allora non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il disegno di legge sarà posto mercoledì prossimo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, con l'intesa che, in tale occasione, il Governo farà conoscere il proprio definitivo pensiero sulla materia.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato alla predetta seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO